Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABIO SANTANGELI

Seduta del 30/03/2018

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 17.05.2017, il ricorrente espone che: a) intratteneva con una filiale della Banca resistente un rapporto di conto corrente con apertura di credito, in funzione della quale la Banca richiedeva l'accensione del deposito a garanzia, con costituzione in pegno di titoli subordinati emessi dalla stessa Banca per il valore di € 150.000,00 acquistati in proprio dal rappresentante legale della società; b) il Fido era sempre stato utilizzato in maniera regolare corrispondendo sempre quanto dovuto senza mai sconfinare oltre quanto concesso; c) con lettera raccomandata del 06.09.2016, la Banca, in maniera improvvisa, comunicava alla società l'avvenuto recesso ad nutum dall'apertura di credito collegata al conto corrente, diffidando la società al pagamento nel temine di due giorni della complessiva somma di € 121.823,74 oltre interessi del 6,182% e spese dalla predetta comunicazione al saldo; d) la comunicazione di recesso con richiesta di immediato rientro dal fido nel termine di soli due giorni poneva la società in condizione di notevole difficoltà per l'impossibilità di operare come avrebbe dovuto sul proprio conto corrente con conseguente paralizzazione dell'attività di impresa; e) la comunicazione di avvenuto recesso si appalesava del tutto imprevista ed arbitraria posto che in

ordine al rapporto di conto corrente la Banca non aveva mai manifestato contestazioni che evidenziassero giusta causa di revoca del fido né era stato indirizzato alla società preavviso di recesso che esprimesse la volontà della Banca di recedere dal rapporto; f) nonostante le problematiche insorte a seguito del recesso improvviso e solo nell'ottica di evitare per il caso di mancato rientro dal fido la vendita dei titoli, che giacevano in perdita sul deposito a garanzia, la ricorrente manifestava alla Banca la disponibilità a pagare integralmente quanto dovuto diffidandola di astenersi da operazioni di vendita dei titoli, chiedendo altresì un incontro presso la filiale per stabilire le modalità di rientro dall'esposizione debitoria; g) la Banca però ometteva di dare riscontro alla richiesta; la società riceveva una comunicazione con al quale la Banca comunicava l'avvenuta vendita dei titoli subordinati quando ancora questi erano in perdita rispetto al loro valore di acquisto; h) la ricorrente contesta l'illegittimità della condotta della Banca la quale, violando i doveri di informazione del cliente e il divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse, ha posto come condizione della concessione del fido sul conto corrente della società l'acquisto e la costituzione in pegno, da parte del legale rappresentante della stessa, di titoli subordinati emessi dalla stessa Banca per il complessivo importo di € 150.000,00; si trattava inoltre, senza dubbio, di un prodotto d'investimento non adeguato al profilo del cliente; i) in conclusione la condotta posta in essere dalla Banca ha determinato per il ricorrente un danno patrimoniale quantificabile nella somma di € 42.561,87, equivalente alla differenza tra capitale investito che sarebbe stato restituito alla scadenza, pari a € 150.000,00, e quanto derivante dalla vendita dei titoli pari a €107.438,13.

Chiede, pertanto, che il Collegio dichiari l'illegittimità della revoca dell'apertura credito; per l'effetto dichiari il diritto del cliente al risarcimento del danno da liquidarsi in misura non inferiore ad € 15.122,25, somma equivalente al saldo debitore in linea capitale figurante sul conto corrente, residuato a seguito della vendita di titoli accesi in garanzia sul conto affidato ovvero in via equitativa tenuto conto dei riscontri documentali offerti a corredo del ricorso; dichiari l'illegittimità dell'operazione di vendita titoli subordinati costituiti nel deposito titoli garanzia; dichiari l'illegittimità dell'operazione di vendita titoli anticipata rispetto alla loro naturale scadenza contrattuale; dichiari il risarcimento del danno in favore del cliente da determinarsi nella somma di € 42.561,87 equivalenti alla differenza tra il capitale investito che sarebbe stato restituito alla scadenza, € 150.000, e quanto derivato dalla vendita, pari alla somma di € 107.483,13; dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento della somma di € 16.655,00 o quella maggiore o minore ritenuta conforme dal Collegio, equivalente al mancato guadagno determinato dall'anticipata vendita dei titoli subordinati.

Costituitosi l'intermediario espone che: a) in data 29.04.2010 la società ricorrente accendeva il conto corrente n. ***; b) in data 25.01.2013 a fronte della concessione di un'apertura di credito in conto corrente di € 120.000,00, il rappresentante legale della società accettava di costituire in pegno

un'obbligazione per il valore nominale di € 150.000,00.; c) tale obbligazione era stata acquistata in data 08.01.2013 direttamente dal cliente tramite la piattaforma d Internet Banking, pertanto, in piena autonomia decisionale. Risulta quindi evidente che alcun intervento del personale della Banca è stato posto in essere al fine di condizionare il cliente nella scelta del titolo da porre a garanzia, né tanto meno senza aver rappresentato la posizione in conflitto di interesse; d) in data 06.09.2016, la filiale, in conseguenza dell'utilizzo della linea di credito oltre il limite, eserciva legittimamente la facoltà concessa dall'art. 4 della sezione "Affidamenti in Conto Corrente" del contratto di c/c, inviando comunicazione di recesso dall'apertura di credito; e) in conseguenza di tale comunicazione, la ricorrente chiedeva tramite legale un incontro al fine di individuare una possibile soluzione di rientro dell'esposizione. L'incontro si teneva con il rappresentante legale della società in data 11.10.2016; in tale circostanza veniva rappresentata l'irricevibilità della proposta avanzata perché non soddisfacente, di conseguenza in data 14.10.2016 si comunicava al rappresentante legale e alla società di aver provveduto a liquidare il titolo di garanzia, a copertura del saldo a debito di conto corrente; f) in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali non emergono elementi sufficienti a dimostrare un credito risarcitorio, né parte ricorrente ha prodotto alcuna evidenza documentale dei danni subiti; come da orientamento dell'Abf il risarcimento del danno non può avere valore punitivo.
Chiede, pertanto, al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. Prescindendo, in assenza di una specifico contradditorio sul punto, da ogni considerazione in ordine alla questione relativa alla nullità del contratto di apertura di credito per difetto di prova scritta, il Collegio ritiene di dovere, preliminarmente, affrontare la questione relativa alla proponibilità di domande litisconsortili in seno all'Abf da parte del ricorrente.
   Nel modulo del ricorso di cui ad oggetto, è chiaramente indicata come soggetto ricorrente la Società, ma nella memoria prodotta agli atti, il rappresentante legale della predetta afferma di agire sia in proprio sia in qualità di rappresentante legale e quindi a nome della società stessa.
   Il Collegio in linea generale ammette la possibilità che più domande siano proposte e trattate nel medesimo procedimento ove connesse.
   Il Collegio ritiene, tuttavia, che nel caso in esame non sussiste né connessione soggettiva, né connessione oggettiva, atteso che tra le domande proposte non sussiste identità di petitum. Difatti, il rappresentante legale mentre in nome proprio chiede il risarcimento del danno derivante dalla illegittima vendita dei titoli ai fini di escutere il pegno a garanzia dell'apertura di credito; quale rappresentante legale della società, lamenta il

danno subito per l'improvviso recesso dall'apertura di credito in sé considerato come incidente sull'attività di impresa, oltre quello derivante dalla liquidazione dei titoli a un valore di realizzo inferiore al capitale investito, nemmeno sufficiente a coprire l'esposizione debitoria della società.
Quanto, invece, alle ragioni poste a fondamento delle domande, il Collegio ritiene che tra le stesse vi sia una parziale coincidenza il cui presupposto eziologico va ravvisato nell'illegittimo recesso dal contratto di apertura credito da parte della Banca, che ha condotto, in maniera quasi automatica, al danno prodottosi in ragione della liquidazione della garanzia.
Il Collegio condivide, altresì, l'orientamento espresso dall' Abf che ammette pacificamente la possibilità che un soggetto agisca a diverso titolo, proponendo plurime domande giustificate sulla base di una multiforme qualificazione soggettiva (Coll. Di Roma dec. N. 1783/17; 2221/16).
Ritiene, tuttavia, che tale conclusione sia da escludersi nel caso in esame atteso che nel modulo del ricorso la qualità di "ricorrente" è riferita solo ed esclusivamente alla società.
Sulla base di tale dirimente circostanza il Collegio ritiene il ricorso inammissibile limitatamente alla domanda proposta dal rappresentante legale in nome proprio. La condanna, pertanto, di cui al presente lodo deve essere intesa a favore solo ed esclusivamente della società.

3. Quanto alla qualificazione della ricorrente, si rileva che quest'ultima qualifica erroneamente se stessa come consumatore affermando il suo status di microimpresa. Il Collegio rileva che, benché la qualifica della società quale microimpresa risulti pacifica, la stessa non può in ogni caso comportare la qualifica della stessa quale consumatore ai fini del procedimento Abf. Infatti, le microimprese risultano equiparate ai consumatori soltanto con riferimento ad alcune materie.[1] Bisogna, pertanto, procedere alla riqualificazione della ricorrente come imprenditore professionista.
4. Nel merito la questione sottoposta al Collegio concerne la legittimità del recesso, operato dalla Banca, dal contratto di apertura credito stipulato con la società ricorrente e il conseguente diritto di quest'ultima al risarcimento del danno.
   Dall'esame della documentazione versata in atti si rileva che il recesso è stato operato *ad nutum*, in quanto nella lettera a mezzo della quale lo stesso veniva comunicato, la Banca si limitava a dichiarare il recesso con effetto immediato concedendo termine di due giorni per il rientro dell'esposizione debitoria maturata dalla società ricorrente. Solo in seno alle controdeduzioni l'intermediario parla genericamente di "*utilizzo della linea di credito oltre il limite*".
   La disciplina applicabile alla fattispecie contrattuale di cui alla presente controversia è da rinvenire nell'art. 1845, 3° co., c.c., a mente del quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel

[1] Segnatamente quella relativa alla tutela dalle pratiche commerciali scorrette e quella attinente la prestazione dei servizi di pagamento.

termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, tuttavia, è ammissibile l'esercizio del recesso, anche senza preavviso, ove ricorra una giusta causa (si veda, ad es., Coll. Roma, n. 8535/2016; n. 5680/2013; n. 2489/2011).

In termini generali, sulla questione relativa alla legittimità del recesso, la Corte di Cassazione ha specificamente statuito che <<*L'esercizio del potere contrattuale (di recesso) riconosciuto dall'autonomia privata deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali - quali quello della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e della correttezza (alla luce dei quali devono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale). Il fine da perseguire è quello di evitare che il diritto soggettivo possa sconfinare nell'arbitrio.* (Cass. n. 20106/2009).

Non può escludersi, quindi, che anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca del rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari; <<*connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta*" (Cass. 4538/1997 e, in senso conforme: Cass. 9307/1994; Cass. 11566/1993; Cass. 2642/2003).

Nel caso di specie, il comportamento delle parti induce a ritenere che, in effetti, il recesso e la successiva vendita dei titoli siano intervenute in contrasto con il principio dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c..

Il Collegio ritiene che tale recesso esercitato con modalità improvvise e arbitrarie, fonda una responsabilità della Banca per brusca rottura del rapporto di credito con conseguente obbligo della stessa a risarcire il pregiudizio patrimoniale subito dalla società.

5. Se, dunque, non sussistono dubbi sulla ricorrenza di un'illegittima condotta dell'intermediario resistente, residua il problema relativo alla verifica della fondatezza della domanda risarcitoria.

   La società ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto che, ove il recesso fosse stato esercitato con un preavviso di 15 giorni, la società sarebbe stata in grado di rientrare nell'esposizione debitoria senza necessità di escutere la garanzia costituita in pegno. Non è stata, cioè, fornita la prova del fatto che la garanzia non sarebbe stata comunque escussa.
6. L'unica circostanza che si ritiene provata è quella per cui la liquidazione dei titoli costituiti in garanzia non sarebbe dovuta avvenire a quella data. Infatti, se la Banca avesse concesso un termine di preavviso al recesso pari ad

almeno 15 giorni, la liquidazione della garanzia, per consentire alla Banca di recuperare quanto dovuto dalla società, sarebbe dovuta avvenire successivamente al decorso di tale termine.

Il ricorrente ha affermato e provato (allegando la Scheda di Borsa al ricorso) che, nei giorni successivi a quello di liquidazione dei titoli, le quotazioni degli stessi erano notevolmente salite e che, ove la vendita fosse stata operata avendo rispettato almeno il termine legale del preavviso di recesso, sarebbe stato realizzato un prezzo molto superiore che avrebbe consentito almeno di coprire l'esposizione debitoria della società.

Il Collegio, pertanto, condanna la Banca al risarcimento del danno emergente cagionato alla società dalla vendita dei titoli costituiti in garanza che, alla luce delle circostanze esposte, quantifica in via equitativa in € 15.000.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio accerta la illegittimità della revoca del fido da parte dell'intermediario e, per l'effetto, dichiara lo stesso tenuto al risarcimento del danno equitativamente quantificato in € 15.000.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI